

Problematicità del rapporto fra la tutela dell'interesse pubblico alla salute, attraverso il miglior esercizio possibile dell'arte medica, e la tutela dei diritti del sanitario cui non possono essere imputati comportamenti inesigibili o di particolare difficoltà realizzativa.

In tale contesto vanno inquadrare negativamente le pratiche tra loro interconnesse di denuncia sistematica degli eventi infausti e quelli di medicina difensiva, il rispetto dei diritti del malato, la sua tutela congrua ma spesso inappropriata, la libertà di cura e la difesa da sistemi terapeutici inaffidabili.

Tradizionale tutela penale insita nei consolidati parametri della colpa per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione specifica di norme cautelari.

Prima variazione normativa nella disciplina del consenso del paziente, opportunità e malintesi creati dalla legge n° 145 del 28 marzo 2001 in attuazione dell'art. 32 della Costituzione. Cenni alla disciplina e alle ultime evoluzioni tendenti ad escludere, saggiamente, le responsabilità penali in caso di mancanza o vizio del consenso ma di riuscita del trattamento.

La sentenza Franzese (S.U. 11 luglio 2002) come tentativo della giurisprudenza di limitare la responsabilità del medico, ancorandola a criteri certi. Ad un positivo risultato in tal senso si è però ingenerata una pericolosa differenza tra causalità nell'evento da condotta attiva e da condotta omissiva, con il rischio di penalizzare atteggiamenti interventisti rispetto ad atteggiamenti passivi.

Il decreto Balduzzi (convertito con legge n° 189 dell' 8 novembre 2012) e la depenalizzazione della colpa lieve in materia sanitaria, con il beneficio di una minore pressione sull'attività sanitaria, non solo a tutela degli addetti ai lavori, ma anche dei pazienti cui sicuramente giova un esercizio dell'attività medica più sereno e meno formale. Prima introduzione del rispetto alle linee guida come fonte di esonero di responsabilità.

La legge Gelli (8 marzo 2017 n° 24) e la depenalizzazione della colpa per imperizia. Rapporto tra la riformulazione della responsabilità penale per colpa della normativa Balduzzi ed il nuovo 590 sexies c.p. Convivenza delle due norme o abrogazione tacita della precedente. Le linee guida come nuova fonte di esonero di responsabilità. Equilibrio fra fonti accreditate e libertà terapeutica, possibile concetto di sintesi nella consapevolezza della condotta tenuta. Problematiche interpretative e costituzionali. Primo vaglio della cassazione (sentenze Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2017 n. 28187e sezione IV, 31 ottobre 2017, n. 50078).